

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'ANNO 1999 PER IL SETTORE DELLA PESCA E SUSSIDI PER I FAMILIARI DI VITTIME DI NAUFRAGI.

Legge Regionale Sicilia 28/9/1999 n.24

Articolo 1

Sussidi in favore dei familiari delle vittime di naufragi

1. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi in naufragi, avvenuti nell'esercizio dell'attività di pesca, di natanti da pesca iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, un sussidio straordinario di lire 70 milioni.
2. Il sussidio straordinario di cui al comma 1 è incrementato di lire 20 milioni per ciascuno dei figli, non maggiorenni e a carico alla data dell'evento, ivi compresi i figli nati, dei marittimi deceduti o dispersi.
3. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare in favore dei nuclei familiari di ciascuno dei marittimi deceduti o dispersi a seguito del naufragio dei motopescherecci Santa Venera e Santa Lucia iscritti nel compartimento marittimo di Catania, un sussidio straordinario di lire 50 milioni.
4. Il sussidio di cui al comma 3 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli, minorenni alla data dell'evento, ivi compresi i nati, dei marittimi deceduti o dispersi.
5. Le somme vengono accreditate presso l'istituto bancario segnalato dal richiedente.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'esercizio medesimo dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

Articolo 2

Proroga interventi legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30

1. Le disposizioni, le misure di accompagnamento e i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, si applicano per l'anno 1999 con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998.
2. I periodi di interruzioni tecniche della pesca decorrono per l'anno 1999 dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 30.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 1 e lire 7.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2.
4. All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata per l'anno 1999 dall'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 (capitolo 35663).

Articolo 3

Norme di interpretazione autentica

1. Ai fini dell' interpretazione dell'articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, la sanzione della decadenza dai premi e dalle indennità di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile solo alle violazioni attinenti all' obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante e all' esercizio dell' attività di pesca in periodi vietati, con riferimento all' anno in cui la violazione è stata effettuata.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell' attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti, nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.

Articolo 4

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all' articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Articolo 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.